TEIXEIRA DE MATTOS

Giudice Unico

1903

VITTORE TEIXEIRA DE MATTOS

GIUDICE UNICO

O

GIUDICE COLLEGIALE?

GROSSETO

Tipografia dell'*Ombrone*
1903.

VITTORE TEIXEIRA DE MATTOS

GIUDICE UNICO

O

GIUDICE COLLEGIALE?

GROSSETO

Tipografia dell'*Ombrone*
1903.

Abbiamo visto per quali strani motivi, per l'erroneo supposto cioè che nelle sedi circondariali il giudice unico troverebbe il sussidio di biblioteche legali ed il consiglio dei colleghi, il progetto ministeriale propone che il medesimo giudice singolare abbia competenza illimitata in certe sedi, limitata in altre. (1)

Basterebbe questa constatazione per dedurre, che gli stessi proponenti della riforma non abbiano la piena ed intima convinzione della preferibilità del giudice unico al collegiale.

La relazione ministeriale ci offre fortunatamente prove esuberanti per convincerci, che l'arditissima e temeraria innovazione è stata proposta, non tanto per la persuasione intrinseca della sua bontà, ma in vista della supposta sua utilità come mezzo a conseguire il fine ultimo della riduzione del numero dei giudici.

Invero la stessa relazione, esaminate le ragioni addotte in vantaggio dei due sistemi, testualmente così conchiude: « Cosicchè di fronte a questo specchio di pregi e difetti dell'un sistema e dell'altro, si è tentati di concludere col Mortara che nell'uno e nell'altro dei due sistemi sono inconvenienti e vantaggi che si rincorrono, per modo da rendere estremamente difficile di farne un esatto apprezzamento comparativo. »

(1) Vedi l'opuscolo *Altri punti interrogativi a proposito della riforma giudiziaria* — Grosseto, tipografia dell'*Ombrone*.

Più oltre la relazione dice: « La soppressione dei collegi di prima istanza basterebbe già di per sè sola a *fornire il coefficiente maggiore di quella riduzione del personale, che è una delle basi della riforma.* »

Abbiamo già visto quanto scarsa possibilità di attuazione pratica abbia codesta presunta riduzione del personale.

La riprova dell'esattezza di quanto affermiamo ci offre la preziosa confessione della relazione là dove dice: « D'altronde chi ben consideri la riforma da noi proposta, si può di leggieri convincere che per le controversie gravi ed importanti non mancherà la *guarentigia di un doppio esame collegiale,* davanti alla Corte d'appello e davanti alla Corte di revisione. »

Dunque la necessità di compensare l'abolizione del collegio di prima istanza con una *guarentigia* è stata avvertita dagli autori del progetto di riforma, ma la guarentigia l'hanno proposta solamente per i giudizi civili, nessuna guarentigia compensatrice hanno saputo ideare e proporre nel campo ove maggiore ne sarebbe il bisogno, quello della giustizia penale.

Tra gli argomenti peregrini invocati dalla relazione a sostegno dell'abolizione del collegio di prima istanza, due particolarmente ci sembra dover rilevare. Dice la relazione, a pag. 11, che sopra un totale di 205,366 cause civili di primo grado ben 143,163 e così il 70 % e parimenti sopra 421,397 sentenze per reati, ben 346,441 e così l'82 % sono giudicate dal pretore, e da questo rilievo trae la deduzione che, come il pretore può giudicare del 70 % delle cause civili e dell'82 % delle cause penali, così potrebbe egualmente giudicare delle altre.

È seria quest'argomentazione? Perchè, se la logica sussidiasse il sillogismo, fermarsi ai giudizi penali di prima istanza dei Tribunali e non estenderlo anche ai giudizi della Corte d'assise, i quali non essendo che 2848 rappresentano una proporzione anche più esigua in confronto dei 18 % dei 74,956 giudizi penali del Tribunale collegiale? Perchè non estenderlo

egualmente ai giudizi civili di competenza diretta delle Corti d'appello in materia elettorale, che il progetto all'art. 13 propone di lasciare alle Corti, ed i quali, non essendo che 2892, rappresentano una proporzione esigua in confronto delle 62178 cause civili di prima istanza dei Tribunali?

Come non si fermarono gli autori del progetto a questa intuitiva considerazione, che sì nelle controversie civili, come nei procedimenti penali, a decidere sulla convenienza di una piuttosto che di altra forma di giudizio, non la quantità, ma la qualità e l'indole delle controversie civili e dei reati va presa in considerazione?

Che i giudizi penali di competenza pretoriale costituiscono per fortuna la maggior parte, sapevamcelo! La Dio mercè! la delinquenza grave costituisce per numero la porzione minore ed è sperabile, che continui a divenire porzione sempre decrescente, mentre invece, col progresso dei tempi e della legislazione che ogni giorno crea nuove leggi speciali contenenti disposizioni proibitive, il numero delle contravvenzioni continuerà sempre a crescere.

Non meno peregrina è l'altra argomentazione della relazione ministeriale desunta dalla percentuale degli appelli dalle sentenze dei pretori e dei Tribunali. « D'altra parte (dice la relazione), se si tiene presente quell'indice del merito intrinseco dell'opera dei funzionarii, che è dato dal numero degli appelli contro le loro sentenze, dobbiamo essere confortati. Le statistiche più recenti ci dicono che di cento sentenze (civili) di Pretura appena nove vengono appellate, e gli appelli sono respinti quasi per metà (44,90 per 100) dimodochè si può dire che il 95 per 100 dei giudicati di Pretura è accettato dalle parti o confermato in appello: cifre queste migliori di quelle riflettenti le sentenze dei Tribunali, le quali danno una percentuale di appelli più che doppia (il 20,93 per 100) con una media circa uguale di conferme (il 47,98 per cento). »

E non è balenata alla mente degli illustri autori del progetto di riforma questa intuitiva considerazione, che avanti le Preture le cause civili hanno per oggetto le contese di somme lievi, sempre inferiori a 1500 lire, più spesso di poche centinaia di lire, mentre avanti il Tribunale si agitano cause per diecine e centinaia di migliaia di lire, se pur non sono cause che riflettono lo stato delle persone, e che ben diverso è per conseguenza l'interesse che spinge a continuare le liti senza acquetarsi alla sentenza del primo giudice?

E non è balenata alla loro mente quest'altra considerazione, che il litigio avanti la giustizia mandamentale è assai meno dispendioso che avanti il Tribunale, sia per il valore della carta bollata, sia perchè avanti la Pretura non occorre l'assistenza del procuratore legale e dell'avvocato, che il cliente, dimorante nel comune rurale, deve, con rilevante dispendio, andare a consultare nel capoluogo, e che, per questi motivi esclusivamente, sovente le parti, non stimando incontrare per una causa di poche centinaia di lire, le ben più rilevanti spese di un giudizio avanti il Tribunale, preferiscono acquetarsi alla sentenza pretoriale?

Esaminiamo il problema del giudice unico partitamente nel campo della giustizia civile e della penale.

La relazione ministeriale dice: « Nè a togliere l'importanza a questo lavoro giudiziario del giudice singolare, varrebbe obiettare che esso cada su cause di scarso valore pecuniario, perchè per apprezzare tale valore è mestieri avere presenti molti altri elementi, come l'entità del patrimonio dei litiganti e le rispettive condizioni sociali, sulle quali la sentenza può esercitare una benefica o malefica influenza; diguisachè le sentenze dei giudici popolari (pretore e conciliatore) possono avere, malgrado il piccolo valore pecuniario delle cause, importanza sociale uguale se non superiore a quella delle sentenze di Tribunale. »

In un altro punto (a pag. 6) la relazione vanta come uno dei pregi della riforma la parificazione in grado dei giudici di prima istanza « per modo che le cause del povero abbiano un giudice eguale a quello delle cause del ricco. »

Apparentemente l'argomentazione si presenta sotto parvenze seduttrici; ma soltanto apparentemente. Invero bisognerebbe dimenticare ogni esperienza delle umane cose per supporre, che lo stesso giudice singolare tratterebbe ogni causa del valore di poche centinaia di lire allo stesso modo, con lo stesso impegno, colla stessa meditazione come la causa ove si agitasse la contesa di un milione od anche di centomila lire. Che oggi forse gli stessi nostri pretori non differenziano, nei limiti dell'attuale loro competenza, tra causa e causa a seconda dell'importanza? Chi mai può credere che, come nell'amministrazione della giustizia penale, ove tuttodì vediamo trattate in modo assai diverso una causa per diffamazione, in cui si possono infliggere 3 mesi di reclusione, ed altre cause per contravvenzioni per ubbriachezza, o contravvenzioni ai regolamenti di polizia urbana, in cui si infliggono poche lire d'ammenda, così anche nelle cause civili il pretore faccia attualmente, e farebbe sempre più spesso in avvenire, e farebbe d'altronde bene a farlo, differenza fra causa e causa?

In fatto poi è opportuno ricordare che l'argomento sull'importanza del valore della causa in relazione della condizione economica dei litiganti, va accolto *cum rationale criterio;* invero, se per un operaio od artigiano cento o dugento lire possono momentaneamente presentare una certa importanza, con 100 o 200 lire di più o di meno egli resta su per giù nelle stesse condizioni di ristrettezza, qualunque sia l'esito del giudizio. Pensate invece alla dichiarazione di fallimento di una grande ditta industriale, che decide non soltanto della fortuna de' suoi proprietari, ma della chiusura di un opificio, che dà lavoro e sostentamento non ad un solo, ma a migliaia

di operai, e ditemi se non è enorme la differenza tra l'importanza sociale delle due cause.

E che vi sono forse soltanto cause che hanno per oggetto la ripetizione di crediti pecuniari? e le cause sullo stato delle persone, che investono l'ordine delle famiglie, che non hanno forse importanza sociale diversa di un piato per 1500 lire?

Ed è logico forse che, mentre il principale appunto che si muove dalla relazione ministeriale al giudizio collegiale civile è la preponderanza del voto del relatore su quello dei colleghi, i quali, poco o punto conoscendo gli atti di causa, fanno a fidanza sulla diligenza del relatore (v. pag. 10 e 12), ad onta di questo supposto inconveniente, che a mille doppi maggiore sarebbe nei giudizi di appello e di revisione, incardinati proprio sulla esposizione della causa fatta dal consigliere relatore (più logicamente la commissione per la riforma del codice di procedura penale aveva proposto l'abolizione della relazione per ovviare appunto a questo supposto inconveniente), il progetto di riforma, mutato ad un tratto di ragionamento, neghi ogni pregio al collegio in prima istanza, per presentarlo poi come ordinamento ideale per i giudizi di appello e di revisione?

Sagacemente ed opportunamente le curie di Alessandria, Acqui, Asti, Novi e Tortona nella loro protesta hanno notato che « lo stesso progetto riconosce la superiorità del giudice collegiale all'unico, istituendolo nelle sedi d'appello, di revisione e di cassazione, cioè nei giudizi di grado più elevato, nei quali sarebbe minore il bisogno, per la guarentigia del maggior valore, della maggior prudenza, della maggior pratica del giudice. »

Coll'ordinamento attuale per i giudizi civili si hanno due collegi di 3 e di 5 giudici e *due collegi* di numero eguale, *ritenuti indispensabili*, si avrebbero anche coll'ordinamento nuovo. Questo ordinamento aggiunge solamente un ingranaggio nuovo, in coda dell'organismo, il giudice unico in prima

istanza, cui la relazione ministeriale (pag. 14) assegna la poco lusinghiera missione di « sfollare la troppo *fitta selva delle contese.* » Riuscirà forse la riforma all'intento? Ne dubito assai, poichè le parti potendo presentare i mezzi di prova nel giudizio di appello, per questo riserveranno la trattazione vera della causa, approfittando poi della revisione per avere un secondo giudizio sui fatti della causa, e nel primo grado di giurisdizione non si avranno che avvisaglie e giuochi di abilità per dissimulare all'avversario i propri mezzi di difesa.

La durata dei giudizi sarà allungata con dispendio delle parti e questo sarà tutto.

È vero che allora la relazione ministeriale viene ad insegnarci (pag. 37) che « nell'ordinamento giudiziario l'interesse essenziale è quello della *giusta definizione* delle liti; all'incontro l'interesse della *rapida definizione,* per quanto non sia da trascurare, è però accessorio e subordinato al primo, per modo che a quello si deve rivolgere tutta l'attenzione del legislatore, e al secondo soltanto dopochè siasi provveduto al primo, in quanto sia conciliabile colle esigenze di quello. »

Ma se il collegio di 3 e di 5 votanti offre appunto la maggiore garanzia per la giusta definizione delle liti, per la più larga discussione che vi si fa delle cause, perchè non congiungere i duplici vantaggi della *giusta* e della *rapida definizione,* conservando ed occorrendo rafforzando i collegi di prima istanza?

È invero curioso che, mentre si addebita al giudizio collegiale di prima istanza di non offrire sovente discussione abbastanza larga nella camera di consiglio, perchè due giudici, distratti per il carico di altre soverchianti occupazioni, preferiscono affidarsi alla diligenza del relatore, propone come rimedio la riduzione del numero dei giudici di prima istanza. O non sarebbe infinitamente più logico, se la causa delle affrettate discussioni in camera di consiglio è la mole del lavoro, aumentare i giudici dei Tribunali in modo, che ve

ne fossero a sufficienza per discutere ampiamente tutte le cause?

E non è un'altra illusione forse quella della supposta diminuzione dei ricorsi in Cassazione, perchè il ricorso non sarà più ammesso che nei casi di violazione e falsa applicazione della legge?

Bene osserva a questo proposito il professore Pasquale Tuozzi:

« Lo schema ministeriale con l'art. 22 abolisce le diverse Corti di Cassazione esistenti nel Regno per la materia civile, riduce il numero dei consiglieri da 123 a 57, e questi divide in tre Sezioni, con sede in Roma, due per la materia penale, una per la civile. E con questa unica Sezione si crede sopperire ai bisogni del servizio, che ora viene compiuto dalle cinque Corti di Cassazione, presso ognuna delle quali vengono discusse ogni anno migliaia di ricorsi, e molti ne rimangono pur sempre pendenti. Lo specifico nuovo, con cui vuolsi operare il miracolo, è scritto nello stesso art. 22, che dice: « In materia civile il ricorso per Cassazione è ammesso soltanto per violazione o falsa applicaziono della legge ai sensi del n. 3 dell'art. 517 del Cod. di proc. civ. contro le sentenze inappellabili o pronunziate in terza istanza. »

« Ora qui mi pare ci sia un abbaglio. Detto n. 3, messo in mezzo agli otto numeri, di cui si compone l'art. 517, resta limitato dal contenuto degli stessi, ma, staccato e lasciato solo in una nuova legge, si allarga di significato, così da abbracciare tutti gli altri casi indicati nel medesimo articolo 517, il quale, in fondo, non serve che ad indicare i vari modi, onde la legge viene violata. A violazione di legge, infatti, si riducono le *nullità* indicate nei nn. 1 e 2, e a violazione di legge si riducono l'*ultra petita* dei nn. 4 e 5 e la denegata giustizia del n. 6. Restano le due ultime ipotesi, cioè la contraddizione nel dispositivo delle sentenze, di cui parla il n. 8. Ma non v'è riforma al mondo che possa mantenere in

vita una sentenza ineseguibile per le sue contraddittorie disposizioni, quindi deve essere annullata.

« E, posto il carattere litigioso degli italiani, specie di certe provincie, il crescere continuo della popolazione e dei traffici, d'onde il crescere necessario dei rapporti giuridici e delle liti, si ha da ritener per fermo che al tempo in cui lo schema diverrà legge, e questa sarà pienamente applicata, la quantità dei ricorsi diverrà maggiore e non minore di quella di oggi. »

Ciò che si vorrebbe bandire dalla porta, rientrerebbe vittoriosamente dalla finestra, ed i ricorsi in Cassazione saranno anche più frequenti di oggi. Quindi le cause si trascineranno di Corte di revisione in Corte di cassazione e poi di nuovo in Corte di revisione, da Torino a Roma e da Roma a Firenze od a Napoli e così via, onde ben a ragione nella citata protesta delle curie di Alessandria, Acqui ecc., è detto che la giustizia si convertirà in un privilegio dei ricchi o dei nulla abbienti che usufruiscono del patrocinio gratuito dello Stato.

E passiamo all'esame dello istituto del giudice unico ne' giudizi penali.

La relazione ministeriale dal Manfredini al Paoli, dal Tolomei al Brusa, ha enumerati con affannosa cura tutti i giuristi che hanno patrocinato l'istituto del giudice unico nei giudizi penali. È opportuno ricordare che il prof. Brusa dal 1880 in poi ha mutata opinione, associandosi al voto unanime della commissione per la riforma del codice di procedura penale, che pur nel suo seno comprende Enrico Pessina, Luigi Lucchini, il prof. Nocito, il prof. Stoppato, Tancredi Canonico, il Vacca, l'accolta insomma de' più cospicui penalisti, che onorano la dottrina odierna, voto col quale essa, in omaggio ai suggerimenti dell'esperienza nostrana e straniera, proponeva che il collegio del Tribunale penale fosse

portato da 3 a 4 votanti e che la competenza del pretore fosse in massima limitata a reati puniti con pene restrittive della libertà personale non eccedenti due anni.

Pasquale Stanislao Mancini e Tajani nei progetti di ordinamento giudiziario del 1877 e 1885 proponevano di estendere la competenza del Tribunale penale, che abbraccia rilevante numero di reati un tempo di competenza della Corte d'assise.

La stessa relazione ministeriale ammette che nella seconda metà del secolo scorso l'istituto del giudice collegiale entrò trionfalmente in tutte le legislazioni, salutato ovunque come una conquista del progresso e della libertà. Infatti oltre la Francia, ove la competenza del giudice di pace è rimasta circoscritta a 200 franchi nelle cause civili ed in materia penale alle contravvenzioni di polizia punibili fino a 5 giorni d'arresto o 15 franchi d'ammenda, vediamo che negli ordinamenti giudiziari più moderni dell'Austria (che è del 1873) e dell'Ungheria (che è del 1890) la competenza in materia civile del giudice singolare è limitata alle cause fino a 1000 corone (1060 lire), escluse però tutte le cause cambiarie, ed in materia penale alle contravvenzioni punibili coll'arresto fino a 6 mesi, cui in Ungheria sono state aggiunte poche categorie di delitti punibili col carcere fino ad un anno. In Germania, il cui ordinamento è del 1877, la competenza del giudice mandamentale è limitata in materia civile alle cause fino a 300 marchi (375 lire), in materia penale alle contravvenzioni, alle lesioni personali lievissime ed ingiurie, al furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e danneggiamento, quando il danno non superi 25 marchi. In materia penale però in Germania *non esiste giudice singolare, perchè ne' giudizi penali col giudice togato concorrono a decidere le cause due scabini.* In Inghilterra finalmente nelle cause civili per valore eccedente *5 lire sterline* (125 lire italiane) *la decisione appartiene al giudice togato in concorso della giuria,* ed in materia penale il giudice singolare conosce delle sole

contravvenzioni, mentre le cause per delitti appartengono alla cognizione delle sessioni trimestrali dei giudici di tutta la contea riuniti in collegio.

Al principio del secolo 20° mi piace ricordare un giudizio autorevole, tramandatoci da un insigne giurista e statista, che al principio del secolo 19° salutava il collegio come una conquista della civiltà.

Il giudizio è del Luosi, gran giudice e ministro della giustizia del Regno d'Italia. Nella relazione a Napoleone I, Re d'Italia, sulla riforma dell'organizzazione giudiziaria del 18 dicembre 1807, il Luosi così si esprimeva:

« Voi, o Sire, avevate in consiglio di stato dichiarata quella sapiente massima, volersi cioè ad amministrare pochi, molti a giudicare. Esige infatti l'amministrazione volontà concentrata, perchè l'interesse pubblico domanda celerità d'azione. All'opposto i giudizi domandano lunghe indagini e considerazioni mature, le quali non meglio possono assicurarsi che mediante un numeroso concorso d'uomini per antecedenti studii, per virtuosa emulazione e per comune zelo uniti ad ottenere la sempre difficile scoperta del vero. *Il senso stesso della moltitudine consacra questo principio, non essendovi alcuno che, ove trattisi di essere in qualunque meno importante affare giudicato, non preferisca più giudici ad uno solo.*

« Ottimamente adunque i tribunali del Regno sono costituiti in collegialità. *Per questo mezzo* la santità dei giudizii viene più sicuramente sostenuta, e *viene nei popoli accresciuta la confidenza.* Senza dubbio tutti coloro che sono investiti dell'augusto carattere della magistratura, sentono profondamente l'altezza della loro dignità e il rigore dei loro doveri. *Ma la debolezza è una infermità naturale all'uomo, e qualche volta può sorprenderlo.* Può anche accadere che quelli che deggiono sottostare ai giudizii, temano talvolta che forza di prevenzioni, di clientele od altro allettamento cospiri a loro danno. Tutti questi pericoli sono tolti, ove i

tribunali siano composti di molti giudici. Il loro numero considerevole neutralizza ogni estranea affezione. »

Sarebbe invero sciupare così scultoria dimostrazione della superiorità del giudice collegiale sul singolare, il volerla comunque illustrare.

Ho talvolta inteso taluni giudici lamentarsi che in camera di consiglio non riescono a far valere la loro opinione di fronte ai colleghi, e quindi dedurne la irrazionale conclusione essere preferibile il giudice unico al collegiale. Mi sembra evidente l'errore del sillogismo: invero, come mai il giudice, incapace a fare valere il suo convincimento di fronte a due colleghi suoi, potrebbe aver forza a resistere alla pressione morale ben altrimenti incalzante di un ambiente appassionato che lo circondasse, o esageratamente favorevole od esageratamente avverso all'imputato?

Nè vale, colla relazione ministeriale, obbiettare che, individuando la responsabilità morale della sentenza, l'ufficio del giudice unico diventa scuola di carattere. Questo concetto esatto in filosofia astratta, non risponde alla nozione della psicologia reale.

Il concetto suppone l'esistenza normale di un tipo di giudice ideale, giudice del quale in realtà abbiamo ed avremo sempre numerosi esempi.

Ma non essendo il giudice un essere astratto ed ideale, ma un uomo in carne ed ossa, con la circolazione sanguigna ed i nervi, e quindi colle virtù ed i difetti, con le passioni e gli affetti e le debolezze inerenti alla costituzione psicofisiologica dell'essere uomo, nella realtà della vita non potremo mai avere un tipo di giudice unico ed uniforme, ma ne avremo sempre e fatalmente tanti tipi diversi per temperamento e per indole.

Da quel capolavoro di penetrante e profonda psicologia, che sono le mercuriali del celebre cancelliere D'Aguesseau,

tolgo la seguente palpitante pittura di alcuni tipi di magistrati, che varrà meglio di ogni mio ragionamento a far comprendere tutta la infinita vastità del pericolo, che si correrebbe affidando al vario temperamento del giudice unico il governo della legge.

« Infatti *quanti magistrati vediamo noi errar continuamente a seconda della loro incostanza,* cangiar ognidì principî, e far nascer da ciascun fatto altrettante massime differenti; autori di nuovi sistemi, crearli ed annichilirli colla stessa facilità, amare il vero ed il falso alternativamente; alcune volte giusti senza merito, e più spesso ingiusti per leggerezza! *Altri, più timidi e più incerti,* non vedono che nubi, e non creansi che dubbi. Moltiplicansi le difficoltà, crescono le spine sotto i loro passi: com'essi sono pronti ad abbracciare il partito che sono per condannare, pronti a condannare quello che sono per abbracciare, da qual parte propenderà mai quella bilancia sì lungamente sospesa? Giunge finalmente un momento fatale, che li fa uscire dall'equilibrio de' loro pensieri, *si determinano meno per iscelta, che per spossatezza,* e l'accidente fa uscire dalla loro bocca una decisione, di cui se ne pentono poi in pronunziandola. In questa guisa appunto *quel Magistrato, che non vuol trar sussidio se non che dalla sua ragione, assoggettasi, senza pensarvi, all'incertezza, ed al capriccio del suo temperamento.* Siccome la scienza non è più la regola comune dei giudizi, *ciascuno si forma* una regola, e se osasi dirlo, *una giustizia conforme al carattere del proprio spirito.* Schiavi gli uni della lettera che uccide, sono severi fino al rigore; amatori gli altri di quello spirito di libertà, che dà la morte alla stessa legge, portano l'indulgenza fino alla rilassatezza. I primi non vedono alcuno colpevole. *Eglino misurano la grandezza de' delitti* non dall'uniforme, ed inflessibile forma della legge, ma *dalle cangianti, e varie impressioni, che essi fanno su' loro animi.* Qual prova può mai sostenere la loro indulgente sottigliezza?

Simili a que' filosofi, che con sofistici raziocini scuotono i fondamenti della certezza umana, par che essi vogliano introdurre nella giustizia un pericoloso pirronismo, il quale cogli abbaglianti principii di un dubbio universale, tutti i fatti rende incerti, e tutte le prove rende equivoche. Chiamano alcune volte in soccorso l'umanità; quasi che essa potesse essere in verun tempo contraria alla giustizia; e come se quella falsa e seducente equità, che mette in pericolo la vita di molti, risparmiando quella di un solo colpevole, non fosse stata sempre risguardata qual compassione crudele e qual misericordia inumana. »

(Dalla mercuriale settima: *Lo spirito e la scienza del magistrato).*

Anche oggi, essendo i Tribunali numerosi costituiti in più sezioni penali, l'esperienza c'insegna che talvolta le sentenze di alcune sezioni sono informate piuttosto a criterii di severità, a criterii di mitezza quelle di altre sezioni. Comunque essendo tre i giudici e non sempre i medesimi nella stessa sezione, la mitezza degli uni tempera la severità degli altri e viceversa, e, per quanto io sappia, è anzi assidua cura dei capi dei Tribunali nella composizione annuale delle sezioni di tenere conto di queste tendenze individuali per conseguire appunto l'equa compensazione, che giova ai fini di oculata giustizia.

Immaginiamoci che succederebbe, se, abolito il collegio, avesse a giudicare ora il giudice unico severo fino al rigore, ora quello indulgente fino alla rilassatezza così bene dipinti dal D'Aguesseau, o quello incostante che cangia ogni dì principii e crea ed annichila colla stessa facilità le massime da lui stesso pronunciate.

E se appunto nella realtà della vita abbiamo tanti tipi diversi di giudici, e non sempre il tipo ideale, quale lo richiede l'istituto del giudice unico nel giudizio penale, come non ricordare quanto scrisse Enrico Pessina: « Certi principî

possono avere importanza nei riguardi della scienza astratta, ma si incontrano in difficoltà pratiche che ne rendono impossibile l'applicazione. »

Ricordiamoci ancora che, secondo il progetto di riforma, nelle città maggiori avremmo 20 e forse più pretori, che amministrerebbero giustizia penale, e che, come dice l'art. 5 del progetto e spiega la relazione ministeriale, al Governo sarebbe riservata la facoltà di decidere, in sede di regolamento, se la distribuzione del lavoro tra i pretori debba essere fatta dividendo il territorio del circondario in più sezioni, di maniera che ogni giudicante amministri giustizia in una sezione, o se debba essere invece affidata onninamente al prudente arbitrio del presidente la distribuzione delle cause fra i singoli pretori.

Suppongasi ora che trattisi di giudicare di una causa la quale, o per le modalità del fatto o per la novità della questione di diritto, abbia fino dalla sua origine suscitate vive discussioni nel pubblico ed anche dato luogo a discussioni accademiche tra giudici. Basterebbe a mo' d'esempio ricordare l'ardente questione, cui diede luogo il fatto di un medico, il quale a scopo di esperimento scientifico ad un ammalato di tubercolosi fece iniezioni di un siero antimalarico, accelerandone la morte. Il presidente che, poniamo un mese o due prima della emissione del decreto di citazione, in una di quelle conversazioni tra colleghi, avesse avuto occasione di discutere accademicamente della questione di diritto coi suoi colleghi pretori e conoscerne le opinioni individuali, assegnando poi il giudizio ad uno piuttosto che ad altro dei pretori, ne avrà con ciò solo deciso l'esito.

Lo stesso potrebbe accadere se — Iddio disperda l'augurio — avesse a ripresentarsi un dibattito così ardente ed una scissura di animi così profonda, come destò 3 anni or sono la questione sulla costituzionalità dei decreti legge.

Molto bene dice adunque la surricordata protesta delle curie di Alessandria ed Asti che l'istituzione del giudice singolare « mentre apre largo campo all'arbitrio individuale, rende pressochè impossibile l'uniforme interpretazione delle leggi, colla prevalenza dell'opinione personale, non moderata dalla costituzione delle maggioranze. »

Nè si obbietti che agli errori del primo giudice rimedierebbe completamente il giudice di appello. L'appello in penale è rimedio sovente inefficace; e può recare danno irreparabile all'innocente una prima sentenza di condanna, quando esso si trovi in istato d'arresto preventivo e vi debba rimanere fino al giudizio di appello, come può recare danno irreparabile una erronea sentenza assolutoria, imperocchè il tempo che passa offre al reo la facilità di influire con tutti i mezzi per affievolire, se non per annientare, la memoria dei testimoni e spesso anche delle parti lese.

Ecco perchè le legislazioni più avvedute, come l'austriaca e meglio ancora la germanica, hanno soppresso l'appello dalle sentenze dei Tribunali penali, dando invece garanzia ben altrimenti efficace, portando il numero dei giudici nell'unico giudizio di fatto rispettivamente a 4 ed a 5 e richiedendo rispettivamente per la condanna il consenso di 3 votanti su 4 e di 4 su 5. E così pure i codici di procedura penale austriaco, germanico ed ungherese nei giudizi per giurati per i verdetti di condanna non si accontentano della esigua maggioranza di 7 voti, ma vogliono quella di otto voti sui dodici!

Ma a sconsigliare l'attuazione nell'istituto del giudice singolare ne' giudizi penali soccorre ancora un'altra ragione *gravissima e di capitale importanza.*

È inconcusso ormai, che l'oralità del dibattimento sia la più grande conquista della civiltà e della libertà. Ora il principio stesso e l'essenza dell'oralità del dibattimento richiedono come indispensabile integrazione la costituzione del

giudice collegiale. Invero è fatto certo e saputo da quanti hanno dimestichezza coi dibattimenti penali che il giudice, il quale, per presiedere il dibattimento ha necessariamente dovuto leggere il processo, con questa lettura medesima si è formata un' opinione preventiva, che lo accompagna durante il dibattimento, la quale è ben raro, e direi quasi impossibile, che non pesi sulle sue deliberazioni, anche quando deve pronunciare la sua sentenza. Intendiamoci bene questo è processo psicologico, cui neanche l' uomo più imparziale riesce completamente a sottrarsi, e si avvera quindi anche nel giudice più equanime; e prescindo completamente da certi tipi di presidente, di cui tutti certamente ricordiamo qualche esemplare, i quali, pur essendo bravissime ed integerrime persone, non riescono nemmeno durante l' istruttoria orale della causa, nel modo medesimo in cui pongono le domande ad imputati e testimoni, a dissimulare la loro opinione preconcetta, di guisa che, prima che essi si ritirino in camera di consiglio, già se ne indovina, senza tema d'errare, il voto.

A questo inevitabile inconveniente, in gran parte almeno, serve di correttivo il voto dei giudici collaterali, che non arrecano alla decisione impressioni diverse da quelle del dibattimento orale.

E sarebbe forse prudente rinunciare a sì prezioso correttivo?

Riprendo adunque per conchiudere la sentenza profondamente vera del Luosi: « Il senso stesso della moltitudine consacra questo principio, non essendovi alcuno che, ove trattisi di essere in qualunque meno importante affare giudicato, non preferisca più giudici ad uno solo. »

Che io mi sappia, quando si tratti di questioni d' onore affidate ad un giurì o di questioni d' interesse affidate ad un arbitrato, non si è mai dato il caso che decisione di giurì od arbitrato sia stata affidata al giudizio di una persona sola.

E potete seriamente credere che si troverà un condannato su diecimila ed anche su centomila, che condannato a tre o più anni, od anche ad un solo anno di reclusione, sí acqueterà alla sentenza di un giudice singolare? E credete ancora che sì gravi sentenze saranno ratificate dall'opinione pubblica e non discusse invece assai più di quelle dei tribunali collegiali?

Ricordate la sentenza di Laferrière: « Il ne suffit pas, « qu'une magistrature soit supérieure aux passions et aux « intérêts; il faut encore qu'on la croit telle; ses arrêts doi- « vent *convaincre* en même temps, qu'ils soumettent. »